

## **ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

**"BAGHERIA IV - ASPRA "**

**Via Grotte, snc- BAGHERIA**

Tel. -091943333 Fax 091/943057 - e-mail [PAIC84900p@istruzione.it](mailto:PAIC84900p@istruzione.it)

**C.F. 90016780828**

### **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO CONTENENTE I CRITERI PER LA STIPULA DEI CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA PER ATTIVITÀ ED INSEGNAMENTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA art.45, comma 2, lett. h, del D.I. n.129/2018**

#### IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO l'art. 10 del T.U. 16/4/94, n. 297

VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275

VISTO il D.I. n.129 del 28.08.2018, e in particolare l'art.45, c.2, lett.h, con il quale viene attribuita al Consiglio di Istituto il compito di determinare criteri e limiti per la stipula di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività e insegnamenti;

VISTA la nota MPI 74 del 5.01.2019 che così recita: " ..... il nuovo regolamento, prendendo in considerazione il peculiare contesto di riferimento delle istituzioni scolastiche, ha fissato a 10.000 euro, anziché a 2.000 euro come precedentemente previsto dal D.I . 44/2001, la soglia entro la quale il dirigente scolastico può operare mediante il ricorso agli affidamenti diretti in piena autonomia, senza necessità di un intervento preventivo del Consiglio d'istituto, nel rispetto ovviamente delle disposizioni normative vigenti.

Anche per le istituzioni scolastiche resta ferma la possibilità di effettuare affidamenti diretti al di sopra di 10.000 euro sino alla più elevata soglia di 40.000 euro, individuata dalla normativa primaria attualmente vigente. Tale facoltà tuttavia può essere esercitata soltanto sulla base di una preventiva delibera del Consiglio d'istituto che deve definire i criteri ed i limiti delle procedure di acquisto di beni e servizi mediante affidamento diretto .....

#### EMANA

il seguente regolamento contenente i criteri per la stipula dei contratti di prestazione d'opera per attività ed insegnamenti per l'arricchimento dell'offerta formativa ai sensi dell'art.45 del D.I. n.129 del 28.08.2018.

#### **Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione**

**1.** Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera per attività ed insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, nell'ambito della programmazione didattica annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel PTOF o per ulteriori attività deliberate comunque dagli Organi Collegiali di istituto, quali ad esempio la realizzazione dei PON, dopo aver verificato in concreto, in relazione al tipo di prestazione, l'assoluta indisponibilità del personale interno.

2. Il presente regolamento non si applica per le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola lezione o prestazione e che comportano per la loro stessa natura una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad es. la partecipazione a convegni, seminari, la singola docenza la traduzione di pubblicazioni e simili, e per le quali non si debba procedere all'utilizzo delle procedure comparative per la scelta del collaboratore, né ottemperare agli obblighi di pubblicità (Circolare Ministero Funzione Pubblica n. 2/2008)

3. Il progetto formativo deve essere approvato dai competenti Organi Collegiali.

4. Il Dirigente verifica preliminarmente la possibilità di ricorrere al personale in servizio presso l'istituzione scolastica attraverso consulti interni, anche informali, tenendo conto delle competenze, secondo le modalità indicate nei successivi articoli.

5. In caso di esito negativo della procedura di cui al punto precedente il Dirigente scolastico verifica la possibilità di reperire le professionalità necessarie consultando il personale interno ad altra istituzione scolastica che si dichiara disponibile ad operare in una pluralità di istituti ai sensi degli artt. 35 e 57 del CCNL 29.11.2007, secondo le modalità indicate nei successivi articoli.

6. In caso di esito negativo della procedura di cui al punto precedente il Dirigente scolastico può esperire la procedura per il conferimento di incarichi a soggetti esterni.

## **Art. 2 - Ufficio rogante e Commissione attività negoziali**

1. Il Dirigente Scolastico è il Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

2. Il Direttore dei servizi generali e amministrativi, è titolare dell'istruttoria e del procedimento amministrativo nelle attività negoziali esercitate dal Dirigente Scolastico.

3. Il Direttore dei servizi generali e amministrativi cura la predisposizione degli atti propedeutici alle attività negoziali, secondo i criteri stabiliti dalle norme e disciplinate dal presente regolamento, nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 50/2016, come integrato e modificato dal D.Lgs 56/2017.

4. Il Dirigente Scolastico può nominare un'apposita commissione a composizione variabile per la valutazione delle offerte pervenute, i cui membri vengono di volta in volta scelti a seconda delle professionalità e competenze inerenti la materia della collaborazione (la commissione deve essere nominata volta per volta e non può essere permanente).

5. Della commissione di cui al punto precedente possono fare parte i docenti e gli ATA (assistenti amministrativi) dell'Istituzione scolastica. La commissione può essere integrata anche con personale esterno, con provvedimento del Dirigente, quando le esigenze dovessero richiederlo.

6. La Commissione è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.

## **Art. 3 – Pubblicazione degli avvisi di selezione**

1. Esperite le procedure di cui ai punti 1.4 e 1.5, qualora sia necessario il ricorso a personale esterno, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, il Dirigente ne dà informazione con uno o più avvisi da

pubblicare all'albo digitale e nell'apposita sezione del proprio sito web. Entro il limite di spesa diretta di 10.000,00 euro di cui nell'art. 45, comma 2, lett.a del D.l. 129 del 28.08.2018 è consentita, a cura del Dirigente Scolastico, la trattativa con un unico esperto.

2. Il periodo massimo di validità per ogni contratto deve coincidere con i tempi strettamente necessari all'espletamento dell'attività.

3. Il contratto è stipulato con esperti, italiani o stranieri, che per la loro posizione professionale, quali dipendenti pubblici o privati o liberi professionisti, siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionale nell'insegnamento e/o attività richiesti.

4. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

a. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;

b. godere dei diritti civili e politici;

c. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

d. non essere sottoposto a procedimenti penali;

e. essere in possesso di titoli e della particolare e comprovata esperienza professionale strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

f. essere in possesso dell'iscrizione all'albo professionale, se previsto

5. Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre nonché l'elenco dei contratti che si intendono stipulare.

6. Per ciascun contratto deve essere specificato:

– l'oggetto della prestazione

– la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione

– luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo

– il corrispettivo proposto per la prestazione

7. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente Scolastico, può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.

8. Secondo quanto previsto dal decreto legislativo 196/03, ogni qualvolta sarà emanato un avviso, dovrà essere indicato il nominativo del responsabile del trattamento dei dati.

#### **Art. 4 – Individuazione degli esperti esterni**

1. Gli esperti esterni cui conferire i contratti sono selezionati mediante valutazione comparativa dal Dirigente Scolastico, o dalla commissione di cui al precedente art.2, se nominata. Il Dirigente Scolastico e/o la commissione potranno avvalersi, per la scelta, della consulenza di persone coinvolte nel progetto.

2. La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli:

a. Laurea inerente la qualifica richiesta e, ove previsto, diploma

- b. Altre lauree - Attestati di specializzazione - Master universitari - Dottorati di ricerca
- c. Pubblicazioni ed altri titoli
- d. Precedenti esperienze maturate nel settore oggetto dell'incarico
- e. Eventuale progetto didattico.

Requisito indispensabile sarà la disponibilità al coordinamento organizzativo e metodologico con i docenti interessati.

**3.** In casi particolari potranno essere considerate precedenti esperienze già effettuate con l'Istituto, con ricaduta positiva.

**4.** Si prescinde dal requisito dei titoli di studio in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dello sport o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

**5.** La comparazione avviene, nel rispetto delle norme di trasparenza di cui al D. Lg.vo n° 163 del 12/4/2006 e successive modifiche, secondo la seguente tabella di attribuzione punteggi:

REQUISITO	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO MASSIMO
Laurea qualificante per il progetto o l'attività richiesta	Da 1 a 5 al voto conseguito	5 punti
Diploma di scuola secondaria di II grado qualificante per il progetto o l'attività richiesta	Da 1 a 5 al voto conseguito	5 punti
Dottorato, altra laurea, master, specializzazione relativi alla tematica del progetto	1 punto per titolo	3 punti
Corsi di formazione (durata minima del corso ore 20) in qualità di discente inerenti le tematiche del progetto	1 punto per titolo	5 punti
Esperienza di docenza in corsi di formazione rivolti alla stessa categoria di destinatari del progetto (per almeno 10 ore in ciascun corso) attinenti la tematica del progetto	2 punti per titolo	6 punti
Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza	1 punto per ogni titolo	2 punti
Altri titoli o certificazioni coerenti e funzionali al progetto e/o attività (Certificazioni informatiche, Formazioni sulla sicurezza e il primo soccorso, ecc ...)	2 punti per titolo	4 punti
(Solo per progetti PON e POR) Ruolo di esperto in progetti PON e POR per almeno trenta ore nel singolo progetto	2 punti per titolo	4 punti

Valutazione del progetto presentato dal candidato	Secondo delibera dei competenti Organi collegiali	
---	---	--

A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato con maggiore punteggio relativo al progetto presentato, in subordine al candidato con maggiore punteggio relativo all' "Esperienza di docenza in corsi di formazione rivolti alla stessa categoria di destinatari del progetto (per almeno 10 ore in ciascun corso) attinenti la tematica del progetto in corsi di formazione ". In caso di ulteriore parità al candidato più giovane per età.

6. Della procedura di valutazione viene disposto apposito verbale contenente la specifica indicazione dei criteri adottati e delle valutazioni comparative effettuate.

7. La graduatoria è approvata dal Dirigente Scolastico e resa pubblica mediante affissione all'albo digitale.

8. Il Dirigente può procedere a trattativa diretta qualora, in relazione alle specifiche competenze richieste, il professionista esterno sia l'unico in possesso delle competenze richieste.

9. È fatto salvo il diritto di accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti di cui alle leggi n. 241/1990 e n. 675/1996 e s.m.i.

#### **Art. 5 Modalità di presentazione delle domande**

1. I candidati dovranno presentare domanda nelle modalità e secondo le scadenze previste nell'Avviso, corredate da curriculum .

2. Gli Enti, le Associazioni ecc, in possesso di personalità giuridica e di documentata esperienza nel settore oggetto dell'incarico, che intendono candidarsi, dovranno inviare, oltre all'istanza di partecipazione ed al proprio curriculum, anche i nominativi e i curricula delle persone che assumeranno l'incarico in caso di aggiudicazione, in quanto la comparazione avverrà sui curricula di questi ultimi e non su quello dell'ENTE.

#### **Art. 6 – Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica**

1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.Lgs n° 165 del 30/03/2001.

2. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato al Dipartimento della Funzione Pubblica (Anagrafe delle prestazioni) entro i termini previsti dalle norme vigenti.

#### **Art. 7– Determinazione del compenso**

1. I criteri riguardanti la determinazione dei corrispettivi per i contratti di cui al presente regolamento possono essere modificati annualmente dal Consiglio di Istituto, sentito il Collegio Docenti.

**2.** Per il compenso massimo da corrispondere all'esperto in corsi di aggiornamento/formazione si fa riferimento al D.I. 326 del 12.10.1995.

**3.** Il compenso massimo da attribuire viene determinato come segue:

Tipologia	Importo lordo dipendente
Direzione, organizzazione	Fino a un massimo di € 41,32 giornalieri
Coordinamento, progettazione, produzione di materiali, valutazione, monitoraggio	Fino a un massimo di € 41,32 orari Fino a un massimo di € 51,65 orari per docenti universitari
Docenza	Fino a un massimo di € 41,32 orari Fino a un massimo di € 51,65 orari per docenti universitari
Attività tutoriale, coordinamento gruppi di lavoro	Fino a un massimo di € 41,32 orari
I massimali sono da intendersi al netto di IVA e a lordo di IRPEF	

**4.** Nella stipula dei contratti dovranno essere specificati i costi orari lordi per le attività/docenze svolte nelle classi, per il coordinamento docenti e presentazioni all'utenza e i costi dei materiali per alunno/classe.

**5.** Potrà essere previsto un compenso orario superiore a quello di cui al precedente p.3, fino a un massimo di € 60, su trattativa diretta da parte del Dirigente, per la realizzazione di iniziative particolari o complesse, eventualmente comprensive di materiali, progettazioni e verifiche.

**6.** Sono fatti salvi i compensi previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori.

**7.** La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

**8.** È fatto divieto di anticipazione di somme.

**9.** Il compenso è comprensivo di tutte le spese che l'esperto effettua per l'espletamento dell'incarico e degli oneri a suo carico.

**10.** Agli esperti non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

**11.** Il compenso viene erogato dietro presentazione di apposita documentazione fiscale ( Fattura Elettronica o Notula di prestazione occasionale) e rendicontazione, con assolvimento dell'imposta di bollo per le operazioni non soggette a IVA , con apposizione di marca da bollo per la notula, come da normativa vigente in materia fiscale, corredata della relazione conclusiva della prestazione effettuata.

#### **Art.8 – Stipula, durata del contratto**

**1.** Il Dirigente Scolastico nei confronti dei candidati selezionati provvede alla stipula del contratto.

**2.** Nel contratto devono essere specificati:

- l'oggetto della prestazione
- il progetto di riferimento
- i termini di inizio e di conclusione della prestazione
- il corrispettivo della prestazione al lordo dei contributi previdenziali, se dovuti, erariali, dei contributi da versare a carico dell'Amministrazione (Inps e Irap) e dell'IVA, se dovuta
- le modalità del pagamento del corrispettivo - eventuali rimborsi spese
- Le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 dei C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale.

**3.** Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

**4.** Ai sensi del comma 5 bis dell'art. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 sussiste il divieto per le Amministrazioni Pubbliche, a partire dal 1° gennaio 2018, di stipulare contratti di collaborazione (co.co.co.) aventi ad oggetto prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

#### **Art. 9 Esperti interni e in servizio presso altre istituzioni scolastiche.**

**1.** Per il personale docente interno e per il personale docente individuato ai sensi dell'art. 35 del CCNL 29.11.2007, si applicano gli stessi criteri e le stesse modalità di selezioni di cui al presente regolamento.

**2.** Per il personale ATA interno e per il personale ATA individuato ai sensi dell'art. 57 del CCNL 29.11.2007, si applicano gli stessi criteri stabiliti nella contrattazione di Istituto.

**3** Sono fatte salve le competenze specifiche degli Organi Collegiali.

**4.** Per la retribuzione del personale docente e ATA di cui ai precedenti commi 1 e 2 i compensi sono determinati dal CCNL in vigore al momento del conferimento dell'incarico. Gli oneri a carico dell'amministrazione sono rappresentati dall'INPDAP e dell'IRAP nella misura prevista dalle norme vigenti e delle ritenute INPS, qualora il personale sia assunto con contratto a tempo determinato.

#### **Art.10 – Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico**

**1.** Il Dirigente Scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

**2.** Richiesto sulla base del disciplinare di incarico, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati, entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il

contratto per inadempienza. Sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, Il Dirigente può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

**3.** Il Dirigente scolastico verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborso spese diversi da quelli eventualmente già previsti ed autorizzati.

**Approvato da**

**Collegio docenti 16.01.2019**

**Consiglio di Istituto 21.01.2019**